



COMUNE DI MEZZENILE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

Del

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 107 DEL 21/09/2026

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE E COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AI
SENSI DEGLI ARTT. 46 E SEGUENTI CCNL ENTI LOCALI 2022-2024 PER L'ANNO
2026**

OGGETTO: DETERMINAZIONE E COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E SEGUENTI CCNL ENTI LOCALI 2022-2024 PER L'ANNO 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 25/06/2024 e della legge n. 388/2000 così come riformata dalla legge n. 448/2001;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30/03/2026 recante "*Piano integrato di attività e organizzazione 2026/2028 (PIAO) – Approvazione*";

Visto l'art. 37 del CCNL Enti Locali 2022-2024 approvato il 23 febbraio 2026;

Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta n. 35 del 11/08/2026 recante "*Personale non dirigente. Fondo risorse decentrate per l'anno 2026. Indirizzi per la costituzione parte variabile. Direttive per la contrattazione decentrata integrativa*";

Premesso che il Comune di Mezzenile ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008;

Considerato che ai sensi degli artt. 58 del CCNL 2022-2024 e 79 del CCNL 2019-2021, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2026 in adeguamento dell'art. 79 CCNL 2019-2021 e alle novità introdotte dal CCNL 2022-2024;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, modalità illustrata nel Decreto Ministeriale attuativo del 17 marzo 2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11 dicembre 2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2026 rispetto ai presenti al 31 dicembre 2018;

Considerato che l'incremento di cui all'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 può

essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

Premesso che l'Ente risulta titolare delle misure del PNRR e/o soggetto attuatore e rispetta le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo ovvero:

- nell'anno 2025 è stato rispettato il saldo "Equilibrio di bilancio" di cui all'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
 - nell'anno 2025 è stato rispettato il parametro del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'art. 1, commi 859 e 869, Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
 - sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, l'incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'art. 228, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 risulta non superiore all'8 per cento;
- a) il rendiconto dell'anno 2025 è stato approvato da parte del consiglio comunale nei termini previsti dalla normativa vigente.

Visto l'art. 14, comma 1 bis, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in Legge 9 maggio 2025, n. 69 il quale prevede che *"A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento"*;

Premesso che l'Ente rispetta quanto previsto dall'art. 14, comma 1 bis, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in Legge 9 maggio 2025, n. 69:

- rispetta quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- rispetta l'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

- ha verificato che ha una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento, così come da prospetto allegato alla presente.

Di prendere atto che l'Ente con Delibera della Giunta Comunale n. 35 del 11/08/2026, ha fornito appositi indirizzi per l'integrazione delle risorse stabili, ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in Legge 9 maggio 2025, n. 69, di un importo pari a euro 5.000,00 che, ai sensi della norma stessa, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21 maggio 2018 come confermato dall'art. 79 comma 1 lett. A del CCNL 2019-2021 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad euro 8.772,13;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22 maggio 2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per euro 133,51. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22 maggio 2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019, per euro 332,80. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16 novembre 2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018, a decorrere dal 01 gennaio 2021 e a valere dall'anno 2021, per euro 422,50. Tali somme, ai sensi dell'art. 79, comma 6, del CCNL 2022, non sono assoggettate ai

limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 2019-2021 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per euro 137,80. Tali somme, ai sensi dell'art. 79, comma 6, del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 bis del CCNL 2019-2021, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale si inseriscono le quote di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per euro 2.249,80. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- ai sensi dell'art. 58 comma 1 del CCNL 2022-2024, a decorrere dal 1 aprile 2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021 per importo pari a euro 153,93;
- ai sensi dell'art. 60 comma 2 del CCNL 2022-2024, si procede alla riduzione definitiva e stabile del Fondo risorse decentrate derivante dal parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004, per le unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento (1.1.2026), per l'importo annuo pari ad euro 541,52. Si specifica che tale riduzione del Fondo risorse decentrate non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'art. 14 comma 1-bis del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in Legge 9 maggio 2025, n. 69;

Tenuto conto che il numero di dipendenti in servizio nel 2026, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15 gennaio 2021, pari a 4,46 è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018 pari a 5,00, pertanto, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, il fondo e il limite di cui all'art. 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

Atteso che l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31 dicembre 2018 e comunque a rideterminare, anche in diminuzione, il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;

Constatato che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2026 ai sensi dell'art. 79, commi 1 e 1 bis, del CCNL 2019-2021, tenuto conto dell'applicazione dell'art. 60 del CCNL 2022-2024, ovvero del parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004, e adeguate alle disposizioni del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, risultano essere pari ad euro 16.660,95, di cui euro 8.230,61 soggette ai vincoli;

Preso atto che è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 79, comma 2, CCNL 2019-2021 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e pertanto vengono stanziare;

Ritenuto di integrare le risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2 e 3 CCNL 16 novembre 2022, in base alla normativa vigente, degli importi non soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 mediante:

- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21 maggio 2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche ex decreto legislativo 3 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., per euro 3.000,00;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCNL 2019-2021, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad euro 385,08;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 58, comma 2, CCNL 2022-2024, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2021. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad euro 241,89;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 58, comma 2, CCNL 2022-2024, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2021, quale recupero *una tantum* relativo all'annualità 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad euro 241,89;
- iscrizione, fra le risorse variabili, delle somme relative all'integrazione di cui all'art. 58, comma 1, CCNL 2022-2024 pari allo 0,14% del Monte Salari anno 2021, con decorrenza dal 01 gennaio 2024, quale recupero *una tantum* dell'incremento 2024 e 2025, per euro 307,85;

- iscrizione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, per gli Enti attuatori e gestori di progetti PNNR, della quota, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile del fondo certificato nel 2016, per un importo pari ad euro 394,30;

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2026 risulta pari ad € 4.571,01, di cui € 0,00 soggette ai vincoli;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, un nuovo periodo in cui *“a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo del 2026, pari a euro 886,00;

Richiamato l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di*

ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo di euro 0,00;

Ritenuto pertanto di asserire che l'importo del fondo complessivo 2026, da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, risulta pari a euro 21.231,96, di cui euro 7.344,61 soggette al limite 2016;

Atteso che ai sensi dell'art. 60, comma 2, del CCNL 2022-2024, si deve procedere alla riduzione definitiva e stabile del Fondo risorse decentrate derivante dal parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto, come indicato sopra, e che tale riduzione del Fondo risorse decentrate non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all'art. 14, comma 1-bis del 14 marzo 2025, n. 25, pertanto, il valore del limite 2016 è rideterminato in euro 7.344,61;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21 maggio 2018, importi di cui all'art. 67, comma, 3 lett. a), ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015, pari a euro 7.344,61 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e di quanto definito Decreto Ministeriale attuativo del 17 marzo 2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11 dicembre 2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è confermato pari ad euro 7.344,61;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2026, che per le risorse soggette al limite risulta pari a euro 7.344,61;

Considerato che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

Preso atto che il fondo 2026 (per le voci soggette al blocco del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75) deve essere decurtato per il superamento del limite del fondo 2016 per un valore pari ad € 0,00;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75) per l'anno 2026 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad euro 7.344,61;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75) per l'anno 2026 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad euro 20.345,96;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2026 risulta rispettare il limite del 2016 come illustrato nella tabella sotto:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO		
	ANNO 2016	ANNO 2026
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite (decurtato per conglobamento indennità di comparto) 2016	7.344,61	7.344,61
Indennità di Posizione e risultato EQ	0,00	0,00
Fondo Straordinario	931,79	931,79
Indennità di Posizione e risultato DIRIGENTI	0,00	0,00
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23, COMMA 2. D. LGS. 75/2017	8.276,40	8.276,40
Totale integrazioni EQ non soggette al limite		0,00
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO		Ok

TOTALE INTEGRAZIONI EQ NON SOGGETTE AL LIMITE (DETTAGLIO)		
Totale integrazioni EQ non soggette al limite		0,00

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		
	ANNO 2016	ANNO 2026
Fondo stabile soggetto al limite (decurtato per conglobamento indennità di comparto)	8.230,61	8.230,61
Fondo variabile soggetta al limite	0,00	0,00
Risorse fondo prima delle decurtazioni	8.230,61	8.230,61
Decurtazioni 2011/2014	886,00	886,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto	0,00	0,00

limite 2015		
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	7.344,61	7.344,61
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		7.344,61
	Fondo incrementato garantendo il rispetto del limite complessivo del salario accessorio come indicato nella tabella precedente	
Risorse stabili non sottoposte al limite		8.430,34
Risorse variabili non sottoposte al limite		4.571,01
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		20.345,96

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 59, comma 1, CCNL 23 febbraio 2026 una quota di euro 6.630,17 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati;

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2026;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 11/11/2025 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028;

Altresì richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 14/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di costituire il fondo risorse decentrate per l'anno 2026, approvando l'allegato schema di costituzione;

- 2) di applicare l'art. 14, comma 1 bis, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in Legge 9 maggio 2025, n. 69 nei termini riportati in premessa;
- 3) di applicare l'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che prevede il blocco rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
- 4) di applicare l'art. 33 comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58 che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come definito Decreto Ministeriale attuativo del 17 marzo 2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11 dicembre 2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31 dicembre 2026 rispetto ai presenti al 31 dicembre 2018;
- 5) di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per un importo pari ad euro 20.345,96;
- 6) di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio finanziario, al cap. 120.20.2, impegno n. 171;
- 7) di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad euro 6.630,17;
- 8) di determinare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1 aprile 1999, per l'anno anno per un importo pari ad euro 931,79;
- 9) di dichiarare che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance, compreso nel PIAO, assegnato nel 2026 al Dirigente/Elevate Qualificazioni, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
- 10) di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza;
- 11) di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione;
- 12) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 33/2013 e 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato Digitalmente
Pocchiola Viter Sergio